


REGOLAMENTO INTERNO

DELLA

CASSA RUR. CATT. DI POVEGLIANO VER.

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE

nella Seduta 18 Giugno 1896



VERONA

G. MARCHIORI TIP. VESCOVILE

1903


REGOLAMENTO INTERNO

DELLA

CASSA RUR. CATT. DI POVEGLIANO VER.

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE

nella Seduta 18 Giugno 1896



VERONA

G. MARCHIORI TIP. VESCOVILE

1903

g) non appartenere a società che abbiano manifestato spirito contrario alla Chiesa Cattolica.

Art. 2. — La domanda per essere socio deve essere presentata in iscritto alla Presidenza; la quale risponderà in base allo Statuto e al presente Regolamento.

Art. 3. — Chi non è stato accettato come socio, non potrà ripresentare la domanda se prima non siano passati almeno sei mesi.

Art. 4. — Ogni socio che manchi al presente regolamento, o non siasi emendato dopo una duplice ammonizione, sarà dalla Presidenza espulso dalla Società. Nei casi più gravi, l'espulsione può essere decisa anche immediatamente. Il socio che per qualsiasi ragione cessa di appartenere alla Cassa Rurale non ha alcun diritto al rimborso della quota sociale.

Art. 5. — Contro le deliberazioni della Presidenza, il socio nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere alla Commissione di Sindacato, la quale giudica inappellabilmente come collegio arbitrale; se però non s'acquietasse a questo secondo parere, o ricorresse per via di legge, sarà tosto espulso dalla Società.

Art. 6. — Nelle questioni che i Soci avessero fra di loro, anche per cose estranee alla Cassa Rurale, sono consigliati di ricorrere all'arbitrato della Presidenza o della Commissione di Sindacato.

CAPITOLO II.

Adunanze Generali

Art. 7. — Tra il 1° Febbraio e il 31 Marzo i soci saranno convocati in Adunanza generale ordinaria per discutere ed approvare il Bilancio.

Art. 8. — In questa Assemblea i soci eleggeranno gli amministratori uscenti di ufficio ed i sindaci, e stabiliranno :

- a) il massimo del prestito che potrà accordarsi dalla Presidenza a ciascun socio ;
- b) il massimo del capitale che la Presidenza potrà distribuire fra tutti i soci nel corso dell'annata ;
- c) il massimo dei prestiti che la Presidenza può dimandare per conto della Società ;
- d) l'interesse per i depositi passivi e per i prestiti attivi.

Se il bisogno lo richieda, le suddette deliberazioni potranno essere modificate in altra assemblea generale.

Art. 9. — Nel corso dell'anno saranno tenute due o più Adunanze generali straordinarie per discutere gli affari della Cassa Rurale, e per istruire i soci con apposite conferenze pratiche.

Art. 10. — La convocazione si farà nei modi determinati dallo Statuto ; e la Presidenza pregherà il M. Rev. Arciprete di leggere in Chiesa l'avviso di convocazione, la Domenica antecedente.

Art. 11. — La Presidenza della Cassa dovrà mandare, un dieci giorni prima dell'epoca fissata, l'avviso dell'Assemblea alla Giunta Federale, la quale per mezzo di uno de' suoi membri o di speciale delegato, potrà prender parte all'Adunanza.

Art. 12. — Le Adunanze si apriranno col segno e col saluto cristiano: quindi il Segretario, fatto l'appello dei presenti, darà lettura del Verbale dell'Adunanza precedente, che, approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario, e, qualora ci fossero state delle elezioni, anche dagli Scrutatori.

Poi il Presidente, o chi per esso, darà relazione dell'operato del Consiglio; delle determinazioni d'urgenza, dimandandone l'approvazione.

Dopo questo, si passa alla discussione degli argomenti fissati nell'ordine del giorno; esauriti i quali, si leva la seduta col segno e col saluto cristiano.

Art. 13. — In qualunque Assemblea ogni socio sarà libero di proporre quanto credesse opportuno per il buon andamento religioso, morale ed economico della Società; e la Presidenza o per sè, o per mezzo di apposita Commissione studierà le proposte che ritenesse più opportune. — A nessun Socio è lecito turbare le discussioni dell'Assemblea.

Art. 14. — Le votazioni si faranno o per mezzo di schede segrete, o peralzata e seduta

— col qual modo non si potrà procedere trattandosi della elezione delle cariche, o di qualsiasi altro oggetto, qualora un quinto dei presenti domandasse la votazione a schede segrete. Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti. — A parità di voti, la proposta è respinta.

Art. 15. — Ogni socio deve intervenire alle adunanze generali. Mancando, senza una seria giustificazione, sarà punito con la multa di L. 0.50

CAPITOLO III.

Consiglio di Presidenza

Art. 16. — Il Consiglio di Presidenza si convoca ordinariamente ogni quindici giorni. — Sono valide le sue deliberazioni purchè, premesso invito a tutti i membri, sia presente la maggioranza degli amministratori tra i quali il Presidente o chi per esso. — A parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 17. — Il Consiglio deve osservare nelle sue deliberazioni lo statuto, ed i regolamenti sociali, i voti dell'Assemblea e lo statuto federale.

Il Consiglio delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci: sulla concessione dei prestiti agli stessi, vegliando alla puntuale loro restituzione — Contrae in caso di bisogno, prestiti passivi secondo l'autorizzazione data dall'Assemblea — Delibera sulle spese e sulle entrate;

vigila sulla Cassa, sulla tenuta dei conti e registri, e provvede al più opportuno e pronto collocamento dei resti di cassa. Vigila sull'esatto adempimento dello statuto e del regolamento da parte di tutti i soci.

Discussi gli argomenti proposti, il segretario redige su l'apposito libro il Verbale che, letto e approvato, viene firmato dal Presidente, o da chi per lui, e dal segretario stesso.

Art. 18. — Trattandosi dell'interesse di un membro della Presidenza egli non deve intervenire alla deliberazione; e la deliberazione presa a suo riguardo deve essere sottoposta al voto della Commissione di Sindacato.

Art. 19. — I membri della Presidenza e così pure i Sindaci e gli impiegati hanno il dovere di mantener sempre il contegno più riservato per ciò che riguarda gli affari sociali da loro trattati.

CAPITOLO IV.

Commissione di Sindacato

Art. 20. — La Commissione di Sindacato si raduna ordinariamente almeno ogni due mesi. Perchè le sue deliberazioni sieno legali occorre la presenza di tre sindaci.

La rappresentanza della Commissione spetta al Sindaco capo, o a chi ne fa le veci.

I sindaci supplenti subentrano in ordine di età in mancanza dei sindaci effettivi.

Art. 21. — La Commissione di sindacato deve vigilare perchè l'amministrazione sia condotta secondo lo statuto sociale e le leggi vigenti, e sieno eseguite le deliberazioni dell'Assemblea generale. Ha diritto di procedere in ogni momento all'ispezione dei libri, della cassa, dei titoli, o dei valori di qualunque specie depositati in cauzione, pegno o custodia presso la Società, e deve riunirsi a tale scopo almeno quattro volte all'anno; specificando in un verbale i difetti che si riscontrassero, e provvedendo all'immediato conseguimento dei crediti che apparissero mal sicuri.

Spetta ad essa, ove si trattasse di accusa contro il Consiglio, convocare e presiedere l'assemblea generale, e rappresentare la Società contro di esso.

Spetta ad essa giudicare sugli appelli dei soci contro le deliberazioni del Consiglio di presidenza, e sulle autorizzazioni da esso dimandate per le azioni da esercitare in giudizio, per le quali, (eccetto quelle che riguardano il pagamento dei prestiti) il Consiglio stesso deve farle richiesta.

Spetta alla Commissione di Sindacato, in via ordinaria, verificare le garanzie, i pegni ecc. offerti dai soci per i prestiti ricevuti: e, in caso di irregolarità, reclamare un provvedimento dal Consiglio.

I Sindaci possono assistere, e saranno perciò avvisati, alle adunanze degli amministratori; e

possono far inserire nell'ordine del giorno di queste adunanze e in quelle delle assemblee ordinarie e straordinarie quelle proposte che credono opportune.

Nelle adunanze degli Amministratori, i Sindaci non hanno alcun diritto al voto.

Art. 22. — La Commissione di Sindacato può eleggersi preferibilmente fra i suoi membri, il proprio segretario particolare per la redazione dei suoi verbali.

CAPITOLO V.

Segretario

Art. 23. — Eletto dalla Presidenza, preferibilmente fra i suoi membri, riceve le dimande di ammissione nella Società, di prestito, di deposito: le comunica al Consiglio; e riferisce poi agli interessati le risposte. Partecipa al Cassiere le deliberazioni riguardanti la cassa: redige i verbali delle sedute del Consiglio e dell'assemblea generale: tiene i libri dei Verbali; quello dei Soci e il Copialettere. Redige il movimento trimestrale dei Soci.

Il segretario dura in carica un anno ed è rieleggibile.

CAPITOLO VI.

Ragioniere

Art. 24. — Eletto nell'adunanza generale ordinaria, redige il Bilancio annuale e le situazioni mensili. Tiene il libro Giornale, il libro

i Inventari e gli altri libri di registrazione: al principio e metà del mese si reca dal Cassiere per registrare sul libro Giornale e nei libri maestri le operazioni fatte.

Il ragioniere dura in carica un anno ed è rieleggibile. Possono essere riunite in una sola persona gli uffici di segretario e ragioniere.

CAPITOLO VII.

Cassiere

Art. 25. — Eletto nell'assemblea Generale ordinaria risponde della Cassa e degli effetti in portafoglio: tiene il Primo Nota, e fa i pagamenti e le operazioni di cassa, dietro mandato della Presidenza. Tiene anche lo scadenzario delle cambiali e passa in tempo opportuno al Segretario della Presidenza i Viglietti per avviso di pagamento in base all'articolo 31 del presente Regolamento.

Il Cassiere riceve depositi rilasciando al depositario ricevuta provvisoria: rimborsa i depositi secondo le deliberazioni del Consiglio di Presidenza.

Dura in carica un anno ed è rieleggibile. Può essere esonerato da prestar cauzione.

CAPITOLO VIII.

Norme d'Amministrazione

a) Prestiti Attivi

Art. 26. — Il Socio che deve ottenere un prestito deve farne richiesta per iscritto alla

Presidenza, indicando : 1.º l'importo della somma che desidera — 2.º l'uso che sarà per farne — 3.º le garanzie che offre a sicurezza del prestito — 4.º l'epoca in cui sarà per rimborsare la Cassa ed il modo, cioè, se con solo rimborso o per via di acconti in epoche determinate.

Art. 27. — I prestiti saranno effettuati per via di cambiale a vista, rinnovabile ogni sei mesi sino alla scadenza del prestito. Rinnovandosi la cambiale, il socio è obbligato al pagamento degli interessi, e di quegli acconti che avesse promesso nella dimanda di prestito.

Se l'avallante non fosse socio, è necessaria la cambiale con bollo che sarà pagato dal socio che riceve il prestito.

Art. 28. — Ogni Socio deve presentare la sua dimanda colla più scrupolosa verità, perchè ove le indicazioni esposte non fossero vere, la Presidenza o gli negherà il prestito o, avendolo già consegnato, glielo richiederà immediatamente anche per via di legge.

Così pure verrà richiesto il ritorno del prestito al socio che fosse stato espulso dalla Società.

Art. 29. — L'interesse sui prestiti ai Soci si computa dal giorno della data della cambiale.

Art. 30. — Le operazioni di Cassa, cioè pagamenti di prestiti, riscossioni di acconti o di rimborsi, saranno di regola effettuate al 1 e 15 d'ogni mese.

Art. 31. — Il Socio e il suo avallante saranno avvertiti con viglietto della Presidenza otto giorni prima della scadenza della loro cambiale. Ove il socio non si presentasse il giorno della scadenza sarà multato di lire *una*. Se non si presentasse neanche il giorno seguente, si procederà a termini di legge. — Così pure il Socio che avvertito non si presentasse per la rinnovazione della cambiale e per il relativo pagamento degli interessi, dopo cinque giorni dall'avviso sarà multato di una lira.

Art. 32. — Le multe saranno esatte rigorosamente.

Art. 33. — La Cassa non ammette proroghe; perchè lascia al socio fissare, quando domanda il prestito, il modo e il tempo a lui più opportuno per la restituzione.

Qualora il socio versasse nella impossibilità di soddisfare al suo debito, dovrà, venti giorni prima della scadenza, presentare, in iscritto alla Presidenza, nuova dimanda di prestito da effettuarsi, qualora sia concesso, il giorno stesso della scadenza — indicando nella dimanda la ragione e lo scopo del prestito, e le garanzie che offre.

Art. 34. — Ai Soci è concessa facoltà di far acconti o pagare interamente il loro debito anche prima della scadenza, col diritto al rimborso degli interessi relativi.

b) Depositi

Art. 35. — La Cassa Rurale riceve, su libretto di risparmio, depositi di danaro in conto corrente od a scadenza fissa, da qualunque persona, corrispondendo l'interesse che sarà determinato dall'assemblea generale dei soci come all'art. 8. — Il consiglio d'amministrazione ha facoltà di rifiutare dai non soci i depositi eccedenti i bisogni di cassa.

Art. 36. — L'interesse sui depositi a scadenza fissa comincia a decorrere dal giorno successivo al fatto deposito.

L'interesse sui depositi in conto corrente fatti nella prima quindicina comincia a decorrere dal giorno 16, e quelli fatti nella seconda quindicina dal primo del mese successivo. L'interesse delle somme rimborsate cessa dal primo giorno della quindicina nel corso della quale fu fatto il rimborso.

CAPITOLO IX.

Disposizioni diverse

Art. 37. — La Cassa Rurale elegge S. Martino a suo Patrono, e ogni anno ne celebrerà la Festa nel modo ritenuto più opportuno dalla Presidenza.

Art. 38. — La Cassa Rurale avrà il proprio Assistente Ecclesiastico, eletto dal Vescovo dietro istanza della Presidenza.

L'Assistente Ecclesiastico ha diritto al *veto*, su le proposte e le deliberazioni riguardanti l'indirizzo morale e religioso della Società.

Art. 39. — La società, in omaggio ai desiderii del Sovrano Pontefice, aderisce all'opera dei Congressi Cattolici.

Art. 40. — La Società prenderà parte al funerale dei soci, nel modo determinato dall'Assemblea.

Art. 41. — La Società aderisce alla Federazione diocesana delle Casse Rurali Cattoliche veronesi e ne accetta lo statuto.

Art. 42. — La Società, ogni anno, entro il Marzo, manderà all'ufficio della Federazione il resoconto morale e finanziario che servirà per la pubblicazione del Bollettino Federale.





Gruppo Giovani Povegliano Veronese

vieni a trovarci, ti aspettiamo in...

sito web <http://www.gruppogiovanipovegliano.net>

e-mail: gruppogiovanipovegliano@gmail.com

Responsabile del sito web: dott. Riccardo Cavallara e Samuele Conti

Archivio e Biblioteca Balladoro :

Bresciani Matilde 3492203743 e-mail: bresciani.matilde@gmail.com

Perina Renzo 3492598460 e-mail: renzoperina@alice.it

Coordinatore : Zanotto Gaetano 3465884347 e-mail: gaetano.zanotto@alice.it

